

Reddito di cittadinanza - Novità del DL 4/2019 convertito - Incentivo alle assunzioni (messaggio INPS 8.11.2019 n. 4099)

L'INPS, con il messaggio 8.11.2019 n. 4099, ha reso noto il rilascio, entro il 15.11.2019, del modulo di domanda SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza, per richiedere l'incentivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 8 del DL 4/2019), fruibile sotto forma di **esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** (a esclusione dei premi INAIL). Se l'assunzione di tali lavoratori si verifica in seguito alla stipula, da parte degli enti di formazione accreditati, di un "Patto di formazione" che garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, lo sgravio viene fruito in misura ridotta dal datore di lavoro, che dovrà dividerlo con l'ente formatore.

I datori di lavoro autorizzati che operano con il sistema UniEmens, a partire dal flusso di competenza novembre 2019, dovranno esporre il beneficio differenziando gli elementi da valorizzare a seconda che l'incentivo sia riconosciuto in misura piena o venga fruito, invece, in misura ridotta.

Bonus Renzi 80 euro: come cambierà dal 2020

Nel disegno di legge di Bilancio 2020 verranno ampliate sia la misura del bonus (da 960 a circa 1000/1050 euro annui), che la platea dei beneficiari per mezzo dell'aumento del limite massimo di reddito del singolo percettore (da 26.600 a circa 35.000 euro).

Ricordiamo brevemente che i soggetti beneficiari sono i percettori di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono invece escluse dal beneficio intere categorie di soggetti quali i titolari di redditi da pensione, i titolari di redditi da lavoro autonomo o d'impresa ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma.

Inoltre, sono esclusi dal bonus anche i contribuenti che presentano particolari situazioni soggettive come gli "incapienti", ossia coloro che hanno un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito, ed i soggetti che svolgono la loro attività di lavoratori dipendenti nei confronti di datori che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

Regime speciale per lavoratori impatriati – Chiarimenti

Con la **risposta 8 novembre 2019, n. 475**, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di lavoratori impatriati, con riferimento, in particolare, al requisito della residenza fiscale. L'agevolazione per **i lavoratori impatriati è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi**. Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il rientro.

Come noto l'art. **16 del D.Lgs. n. 147/2015** ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dal D.L. n. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019, **che sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020**.

L'agevolazione in esame, come accennato, è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi e, per accedervi, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il rientro.

Inoltre, detti soggetti possono accedere all'agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno 2 anni a pena di decadenza dall'agevolazione stessa.

Al riguardo, l'Agenzia ricorda che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Tali condizioni sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Con riferimento al requisito della residenza fiscale, l'Agenzia precisa, inoltre, che agli agenti UE si applica l'art. 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, in base al quale, ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. **Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.**

STUDIO ANSELMI